SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica, il 23 settembre 2020, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020

Art. 1.

- 1. Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 LUGLIO 2020, N. 83

All'articolo 1:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera *l*), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dopo le parole: "sospensione dei congressi," sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli inerenti alle attività medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ECM)," »;

al comma 3, le parole: « salvo quanto previsto al n. 32 dell'allegato medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « salvo quanto previsto ai numeri 3 e 32 dell'allegato medesimo »;

al comma 6, alinea, le parole: « dal COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « da COVID-19 ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. – (Coordinamento tra le disposizioni dei decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19, e 16 maggio 2020, n. 33) – 1. Le disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto stabilito dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. – (*Clausola di invarianza finanziaria*) – 1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

All'Allegato 1:

alla voce n. 3, la parola: « Articolo » è sostituita dalle seguenti: « L'articolo » e dopo le parole: « 24 aprile 2020, n. 27 » sono aggiunte le seguenti: « , è prorogato fino al 31 dicembre 2021 »;

alla voce n. 17, dopo le parole: « Articolo 100, comma 2, » sono inserite le seguenti: « primo periodo, »;

alla voce n. 29, dopo le parole: « Articolo 6, comma 6, » è inserita la seguente: « del »;

dopo la voce n. 30 è inserita la seguente:

« 30-bis. Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».

Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica ».